

A tale ultimo riguardo, è da segnalare, che il Regolamento contiene anche una particolareggiata disciplina dell'attività negoziale (articoli dal 56 al 75), che, peraltro, riproduce, nella sostanza, aggiornandone gli importi, quella già recata dal DPR 696.

Il Regolamento (nel quale vengono anche disciplinate, all'articolo 28, in adesione alle indicazioni promanate dalla giurisprudenza, le spese di rappresentanza), è corredato da un'apposita tabella, indicante, per le attività negoziali, in applicazione della disciplina introdotta dalla legge 241/1990 e dei principi di trasparenza in materia contrattuale ribaditi dall'ordinamento comunitario, la ripartizione delle competenze tra i vari uffici dell'Ente, i termini dei vari procedimenti negoziali, i responsabili di questi e dei relativi provvedimenti.

Analoghe indicazioni, quanto all'attività operativa (rilascio certificazioni, libretti, omologazioni, ecc.), sono contenute nell'allegato al Regolamento di attuazione della legge 241/1990 che, tra l'altro, reca disposizioni relative ai termini dei procedimenti, all'intervento di terzi nel procedimento, agli atti sottratti al diritto di accesso, ect..

* * * * *

Relativamente all'ordinamento, si è già segnalato nei precedenti referti che, nel tempo, sono state presentate in Parlamento più di un'iniziativa legislativa volta ad una rimeditazione delle strutture e delle attribuzioni, non solo del RAI, ma anche degli altri organi

pubblici che svolgono la propria attività nel settore dell'aeronautica civile. (1)

Lungo tale linea si è definitivamente avviato il Parlamento, conferendo, con l'articolo 2, comma 48 della legge 28 dicembre 1995 n. 549, delega al Governo ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge 549, uno o più decreti delegati "diretti a razionalizzare le strutture degli attuali organismi preposti al settore dell'aviazione civile, con particolare riferimento alla Direzione Generale dell'Aviazione Civile ed al Registro Aeronautico Italiano".

Tale delega, scaduta, è stata rinnovata sino al 31 luglio 1997 con il 5° comma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59.

Si tratta di iniziativa legislativa rivolta alla razionalizzazione ed allo snellimento di strutture e procedure ed intesa al soddisfacimento dell'esigenza - particolarmente pressante nell'attuale congiuntura economica - del contenimento dei costi di funzionamento degli apparati pubblici, nonché di quella - del pari oggettiva e rilevante - della semplificazione e della accelerazione dei vari procedimenti .

NOTA 1 - Così, nel 1996 (il 9 maggio, atto camera n. 491), è stata presentata una proposta di legge (dagli On.li Balocchi ed altri), per la costituzione di una società per azioni, con capitale da sottoscrivere per il 51% dal Ministero dei Trasporti che assommi in sé le attribuzioni del RAI, della Direzione Generale della Aviazione Civile e dell'Ente Nazionale di Assistenza al Volo.

Pur in tale ottica e nel far riserva di una compiuta disamina dei contenuti del provvedimento delegato (1) e della applicazione che allo stesso sarà stata data, non può non osservarsi, sin da ora, sull'iniziativa, che essa concerne anche un Ente come il RAI dalla attività del quale - così come è costantemente emerso dalle analisi sin qui condotte dalla Corte - sono conseguiti, negli ultimi esercizi, risultati complessivamente positivi.

Si tratta, in effetti, di un Ente che si è ben organizzato, che ha ormai avviato a definitiva soluzione il problema del reperimento e della formazione delle spiccate professionalità che postula l'espletamento della propria delicatissima azione, che si è dato un organico e completo ordinamento (molto di recente, come cennato, interamente rimodulato ed aggiornato).

Con ciò è a dirsi, che, ad avviso della Corte, l'esigenza, come visto, oggettiva, di una razionalizzazione delle strutture degli organismi operanti nel settore aeronautico dovrà essere attentamente contemperata con quella di salvaguardare professionalità, apparati tecnici, conoscenze ed esperienze quali quelli del RAI, frutto di un'attenta azione realizzata in vari anni, azione

NOTA 1 - L'Ente, con nota del 5 giugno 1997, ha comunicato che il 30 aprile 1997 il Consiglio dei Ministri ha approvato l'istituzione dell'Ente per l'Aviazione Civile "che assorbe le funzioni della Direzione Generale dell'Aviazione Civile, del RAI e dell'Ente Nazionale Gente dell'Aria (ENGA).

ha consentito all'Ente di pervenire a risultati complessivamente soddisfacenti sul piano sia finanziario che operativo, che sono stati raggiunti senza alcun onere per il bilancio dello Stato, essendosi il RAI costantemente assicurato, attraverso l'espletamento della propria attività istituzionale, la completa autonomia finanziaria.

2) Gli Organi

Nel far rinvio a quanto ripetutamente riferito in passato sulla composizione e sulle competenze degli organi del RAI, si fa presente che, nel biennio all'esame, relativamente a questi (1) - nominati (o confermati) per un quinquennio con provvedimenti del 1991 o del 1992 o, nel caso del Collegio dei revisori dei Conti, per un triennio, con provvedimento del 1994 (2) - non sono intervenute rilevanti novità (tranne che la sostituzione di alcuni membri).

In ordine agli emolumenti spettanti ai componenti dei vari organi, si è già segnalato nei precedenti referti che l'articolo 16 dello Statuto dispone che sia il Ministero dei Trasporti, d'intesa con quello del Tesoro, a determinare la misura dei vari compensi. Va al riguardo sottolineato che tra le modifiche apportate alle previsioni dello Statuto è stata anche quella dell'articolo 16 citato, divenuto articolo 15, che prevede ora che gli emolumenti per gli organi statutari - tra i quali vengono espressamente citati i consiglieri di amministrazione, non contemplati nel precedente testo - siano determinati, con la procedura cennata, "con riferimento agli emolumenti previsti per gli organi

NOTA 1 - Che sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Direttivo, il Comitato tecnico ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

NOTA 2 - Citati nel precedente referto.

statutari degli Enti indicati nella legge 11 luglio 1988, n. 266".

Per il biennio all'esame, peraltro, non essendo ancora divenuta operativa tale previsione, le misure dei vari compensi sono rimaste le stesse di quelle evidenziate nel precedente referto. (1)

Riguardo agli organi dell'Ente, va segnalata la delicata situazione che si è prodotta nel 1997.

Il Presidente del RAI ed i membri di nomina governativa del Consiglio di Amministrazione sono, infatti, decaduti, rispettivamente, il 20 ed il 27 gennaio del 1997. Ciò in quanto i decreti di riconferma

NOTA 1 - Indennità di carica del Presidente: L. 90 milioni annue lorde. Assegno mensile al Presidente del Comitato Tecnico: L. 600 mila lorde.
Compenso annuo lordo per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e per i Revisori, rispettivamente, L. 4.368.000 e 3.276.000; gettone di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali: L. 60.000 (il gettone di presenza per la partecipazione dei Revisori alle sedute del proprio Collegio è rimasto invece fissato in L. 54.600).

dei medesimi erano stati adottati il 6 ed il 13 dicembre 1991 ed erano inutilmente decorsi i quarantacinque giorni di proroga previsti dalla legge n. 444 del 15 luglio 1994 (1).

Il mancato rinnovo degli organi del RAI si pone in connessione con, l'ormai imminente, radicale rimodulazione dell'Ente, recata dal decreto delegato scaturito dalla delega contenuta nella legge n. 549/95, di cui si è detto nel paragrafo precedente. Deve, peraltro, evidenziarsi come il RAI, sin dall'inizio del 1997, sia rimasto privo degli organi di vertice, con gravi conseguenze, quale quella dell'impossibilità dell'adozione dei provvedimenti che, essendo di esclusiva competenza degli organi di amministrazione, non possono venir disposti dalla dirigenza dell'Ente (delibere di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, di modifica ai regolamenti tecnici e delle tariffe, ect.).

NOTA 1 - Ha segnalato, in particolare, l'Ente (con nota n. 97/238 del 5 giugno 1997) che, pur avendo il Consiglio dei Ministri deliberato sin dal 21 febbraio 1997 la riconferma del Presidente, le competenti Commissioni parlamentari non hanno, peraltro, espresso il prescritto parere e, che conseguentemente, non è stato predisposto (dal Ministero dei Trasporti), il relativo decreto presidenziale.

3) IL PERSONALE

Ampi elementi sul Regolamento del personale sono stati forniti nei precedenti referti.

Agli stessi si fa rinvio, tenuto anche conto della circostanza che l'Ente pur avendo apportato, nel 1995, le consistenti modifiche al proprio ordinamento di cui si è detto, non ha ritenuto di modificare anche il Regolamento del personale, in considerazione dell'opportunità di rinviare la revisione e l'aggiornamento del regolamento organico (postulata della esigenza dell'adeguamento delle previsioni di questo ai principi fissati dal decreto legislativo n. 29/93) alla definizione, prevista come imminente, del nuovo contratto collettivo dei dipendenti del RAI.

L'Ente, peraltro, in applicazione dell'articolo 22 (comma 16) della legge 724/1994, è stato tenuto a definire le dotazioni organiche entro il 30 giugno 1995, previa la verifica e la rilevazione (ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 537/1993) dei carichi di lavoro.

In applicazione di tali previsioni, è stata adottata la deliberazione del C.A. n. 3 del 7 giugno 1995, con cui sono stati approvati i carichi di lavoro e la nuova dotazione organica del RAI (1); deliberazione approvata dall'Autorità di Vigilanza (con decreto interministeriale in data 12 settembre 1996).

NOTA 1 - Che è quella (riferita al 1996) riportata nell'allegato prospetto P 1.

Ciò premesso, come per il passato, allo scopo di fornire un quadro complessivo della situazione del personale dell'Ente nel biennio ora considerato, sono stati redatti i prospetti che si uniscono.

Nel prospetto P 1, sono riportate la dotazione organica e la consistenza effettiva del personale in servizio al 31 dicembre di ogni anno e viene evidenziata la relativa differenza.

Il prospetto P 2 concerne il costo globale del personale, suddiviso tra le varie voci di spesa (stipendi, indennità, missioni, ect.) (1) (2).

Il prospetto P 3 evidenzia il costo medio individuale (costituito dal rapporto tra costo globale e numero delle unità in servizio).

Nel prospetto P 4 sono riportati gli scostamenti tra i dati di spesa di previsione e di consuntivo relativi al personale.

Nel prospetto P 5 è stato calcolato lo scostamento tra l'incremento percentuale del costo globale rispetto al tasso programmato di inflazione.

NOTA 1 - Tali spese (comprese quelle, alquanto rilevanti, per le missioni) - come si preciserà nel successivo paragrafo 5.3 - vanno, per il RAI, considerate quali oneri in gran parte direttamente connessi con l'espletamento dell'attività istituzionale.

NOTA 2 - La voce "oneri per il personale in quiescenza", che il prospetto riporta, afferisce all'integrazione del trattamento di quiescenza di dipendenti in servizio anteriormente all'iscrizione obbligatoria del personale RAI all'INPS, i quali, in virtù di una apposita convenzione INPS-RAI, hanno acquisito il diritto ad un trattamento di quiescenza più favorevole di quello scaturito da tale iscrizione obbligatoria.

I prospetti evidenziano come gli oneri per il personale siano aumentati nel 1996, pur nella sostanziale invarianza del numero dei dipendenti in servizio (v. prospetto P.1).

Dal prospetto P2 si evince agevolmente come tale aumento sia da attribuirsi, prevalentemente, a quello della spesa complessiva per stipendi ed indennità varie e dei correlativi oneri previdenziali ed assistenziali.

E' da precisare, riguardo all'incremento in discorso, che esso figura in bilancio pur non essendo stato definito, nel 1996, l'iter di approvazione del nuovo contratto collettivo di lavoro e pur, quindi, nell'invarianza del trattamento economico del personale.

Ciò è da riferirsi all'applicazione, data nel 1996, alla espressa previsione contenuta nell'articolo 10 del nuovo Regolamento per la gestione amministrativa contabile dell'Ente, sulla base della quale nel bilancio di previsione deve essere istituito un apposito fondo speciale per i presumibili oneri derivanti da contratti di lavoro in corso di rinnovo, limitatamente alla quota di riferimento dell'esercizio. Dispone anche tale norma che, al termine dell'esercizio, in caso di contrattazione non definita (come accaduto nel 1996), l'Ente deve trasferire i fondi sui vari capitoli di spesa ed impegnare i relativi importi.

Al riguardo, in ordine, in particolare, all'iter del nuovo contratto, può riferirsi che, nel 1995, essendo stata consentita la ripresa della contrattazione nel settore pubblico, sono state presentate dalle organizzazioni sindacali le "piattaforme" per il rinnovo dei contratti approvati con i d.d.PR 409 e 442 del 1991.

Una "preintesa" con l'Ente è stata sottoscritta dalle OO.SS. nel 1996 e solo il 20 gennaio 1997 il nuovo contratto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione ed inviato agli Organi di Vigilanza e di controllo.

E' stato già ricordato, nel precedente referto, relativamente a tale contrattazione, che la legge n. 266 dell'11 luglio 1988 ha attribuito al RAI autonome possibilità di regolamentare lo stato giuridico ed economico del proprio personale.

Ciò, per effetto del richiamo operato, dall'articolo 1, comma 2 di tale legge, all'articolo 30 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (1), che ha consentito al RAI di disciplinare, mediante accordi triennali con le organizzazioni sindacali, il regime retributivo di attività, l'orario di lavoro, il lavoro straordinario, la formazione del personale (oltre che l'organizzazione degli uffici, l'individuazione delle qualifiche, ect).

NOTA 1 - Recante l'ordinamento dell'Azienda Autonoma Assistenza al Volo per il Traffico Aereo Generale.

Sui contenuti di tale nuovo contratto - che, nella mancanza, già segnalata, del Presidente dell'Ente, è stato sottoscritto dal Direttore Generale del RAI - potrà riferirsi nel prossimo referto, che concernerà la gestione attuata nell'esercizio 1997.

Può al riguardo, in via generale, anticiparsi, quanto agli oneri che dallo stesso scaturiranno, che può stimarsi un incremento delle spese per il personale del 6,1%, per il biennio 1994-1995 e dell' 8,31%, per il biennio 1996- 1997 (di cui, il 3,5% circa relativo al 1996).

In ordine agli istituti giuridici ed economici applicati dal RAI al proprio personale nel periodo 1995 - 1996, può solo confermarsi che in tale biennio hanno continuato a trovare applicazione le previsioni dei citati DD.P.R. 409 e 442 del 1991, sulle quali si è già ampiamente riferito in passato.

Situazione del personale in servizio al 31 dicembre

P 1

QUALIFICA FUNZIONALE	19 95		*	19 96		*
	ORG.	CONS.		ORG.	CONS.	
DIRETTORE GENERALE	1	1	0	1	1	0
DIRIGENTE	17	14	3	15	13	2
Professionale laureato	93	91	2	89	90	-1
Professionale diplomato	14	10	4	15	10	5
Qualifica funzionale V II	1	1	0	6	1	5
Qualifica funzionale V I	21	11	10	17	11	6
Qualifica funzionale V	16	13	3	22	14	8
Qualifica funzionale IV	41	45	-4	46	43	3
Qualifica funzionale III	30	16	14	29	20	9
Qualifica funzionale II	19	14	5	15	14	1
Qualifica funzionale I	0	0	0	1	0	1
	253	216	37	256	217	39

* Differenza tra l'organico e la consistenza dell'esercizio.

COSTO GLOBALE PERSONALE
(in milioni di lire)

P 2

DENOMINAZIONE	1995	1996	% *
A - ONERI PERSONALE IN SERVIZIO			
- Stipendi ed assegni fissi personale ruolo	11.841,3	13.423,6	13,4
Indennità aeronautica, cassa, ecc.	1.718,9	1.822,5	6,0
- Compensi lavoro straordinario	830,6	985,4	18,6
Indennità e rimborso spese missioni	2.350,0	2.345,6	-0,2
- Spese aggiornamento personale	292,0	346,2	18,6
- Spese per conseguimento brevetti	100,4	91,2	-9,2
- Oneri previdenziali ed assistenziali	4.897,4	5.556,3	13,5
- Spese convenzioni mensa	737,8	708,4	-4,0
- Compensi incentivanti la produttività	1.182,3	1.226,9	3,8
TOTALE A	23.950,7	26.506,1	10,7
B - QUOTA ESERC. ADEG. FONDO INDENN. ANZ. PERSONALE	2.165,8	1.142,8	
TOTALE B	2.165,8	1.142,8	-47,2
C - ONERI PERSONALE QUIESCENZA	427,9	472,6	
TOTALE C	427,9	472,6	10,4
D - BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI	256,0	264,3	
TOTALE D	256,0	264,3	3,2
TOTALE A - B - C - D	26.800,4	28.385,8	5,9

* : variazioni, in percentuale, rispetto all'anno precedente.

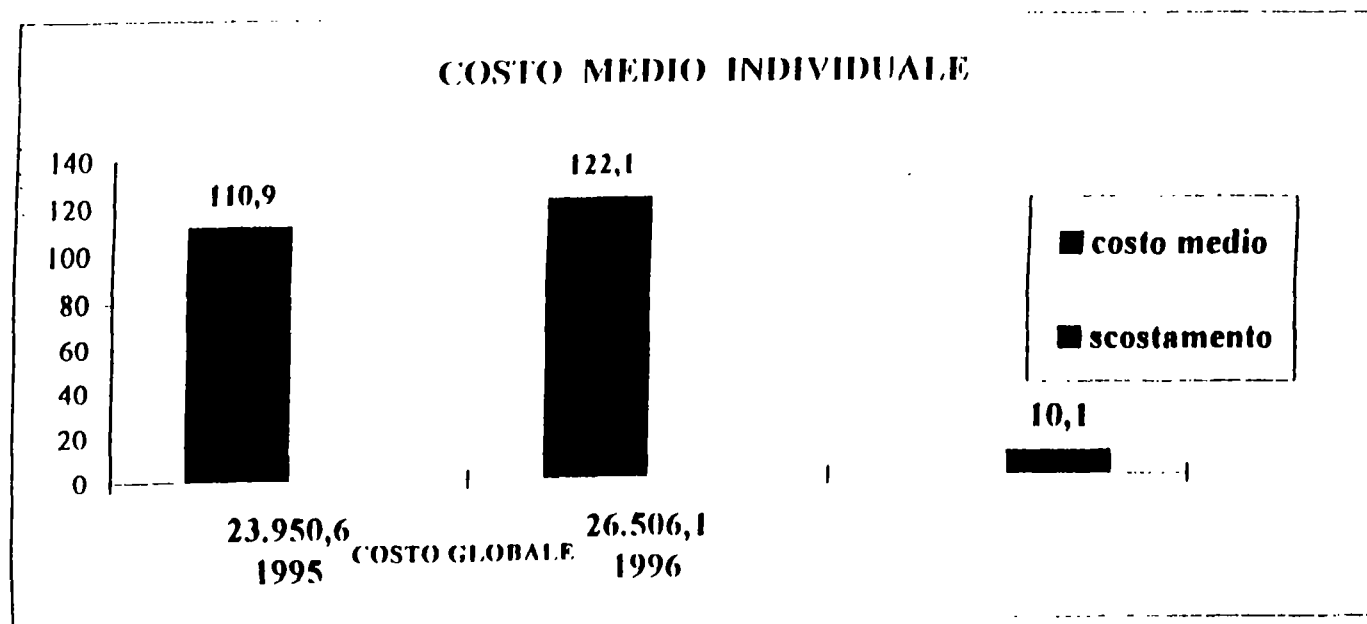
COSTO MEDIO INDIVIDUALE

P 3

(in milioni di lire)

	1995			1996			% **
	***	UNITA' PERS.LE	C.M.I.	***	UNITA' PERS.LE	C.M.I.	
COSTO GLOBALE	23.950,60	216	110,9	26.506,10	217	122,1	10,2

- * = Costo medio individuale rapporto tra costo globale e numero unità in servizio.
- ** = Variazione, in percentuale, del costo medio individuale rispetto all'anno precedente.
- *** = Il costo globale è stato individuato sulla base delle voci di spesa di cui al totale A del prospetto P2



P4

COSTO GLOBALE PERSONALE
(in milioni di lire)

	19 95		% *	19 96		% *
	PREVEN.	CONSUNT.		PREVEN.	CONSUNT.	
COSTO GLOBALE	24.631,10	23.950,60	-2,76	28.116,20	26.508,10	-5,73

- * = rapporto tra preventivi e consuntivi

